

L'ARBITRATO E IL COSTO DELL'ARIA

COLLEGIO DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO

COSTITUITO EX ART. 7 LEGGE 20.5.1970 N.300

IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE TRAE ORIGINE DAL MANCATO FUNZIONAMENTO DELL'ARIA CONDIZIONATA IN CABINA DI GUIDA RENDENDOSI NECESSARIA L'APERTURA DEI FINESTRINI PER L'ENTRATA DI ARIA DALL'ESTERNO CHE PERO' CREAVA TURBOLENZA E PRESSIONE TANTO DA INDURRE IL MACCHINISTA A RISERVARSI DI RIDURRE LA VELOCITA'.

CONTESTAZIONE: *"Il giorno 04.07.2010 effettuando il treno 2123 ha ridotto di propria iniziativa la velocità provocando un sensibile ritardo e disagio alla clientela"*

DOTT. MARCO MOGLIESI *PRESIDENTE*
SIG. LORENZO BASTIANELLI *RAPPRESENTANTE DEL DATORE DI LAVORO*
SIG. GIOVANNI DI TOMMASO *RAPPRESENTANTE DEL LAVORATORE*

MARCONI MARCO
/
TRENITALIA S.p.A.

ARBITRATO DEL 12.11.2010
PRESSO LO STUDIO DEL DOTT. MARCO MOGLIESI
VIALE DELLA VITTORIA N. 49 - ANCONA

SANZIONE DISCIPLINARE: RIMPROVERO SCRITTO
DECISIONE ARBITRALE: SANZIONE ANNULLATA
COME DA RELATIVO LODO

COLLEGIO DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO

- art. 7 Legge 20 maggio 1970 n. 300 -

LODO ARBITRALE

Il giorno 12 novembre 2010 presso lo studio del Dott. Marco Mogliesi, sito in Viale della Vittoria n. 49 – Ancona, si è riunito il collegio di Conciliazione ed Arbitrato ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, legge 20 maggio 1970 n. 300, per l'esame del provvedimento disciplinare del "rimprovero scritto" comminato da Trenitalia S.p.a. al proprio dipendente Sig. Marco Marconi. La predetta sanzione disciplinare è stata impugnata dal lavoratore tramite l'O.S. Fast Ferrovie.

Il Collegio risulta così costituito e composto:

PRESIDENTE Dott. Marco Mogliesi

ARBITRO AZIENDA Sig. Lorenzo Bastianelli

ARBITRO LAVORATORE Sig. Giovanni Di Tommaso

L'azienda ha contestato al Sig. Marconi quanto segue: "il giorno 4/07/2010, effettuando il treno 2123, ha ridotto di propria iniziativa la velocità provocando un sensibile ritardo e disagio alla clientela.". La contestazione si da per integralmente riportata.

Il Collegio nelle sedute del 19/10/2010 ed in quella odierna, accertata la regolarità degli atti propedeutici alla costituzione dello stesso, esaminati e discussi esaurientemente i fatti che sono risultati a base delle reciproche posizioni nonché le norme vigenti in materia, tenuto conto della documentazione agli atti, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, passa a discutere quanto segue:

IN FATTO E IN DIRITTO

Il ricorrente Sig. Marconi Marco presta servizio alle dipendenze della convenuta Trenitalia S.p.a. nell'Impianto Trazione Regionale di Ancona con la qualifica di macchinista.

Il giorno 4/07/2010 effettuava servizio sul treno regionale 2123 nella tratta Rimini – Ancona subentrando ad altri macchinisti provenienti dalla stazione di Piacenza. Il treno registrava al momento del cambio un ritardo di circa 12 minuti.

Durante il cambio veniva informato dai colleghi che l'impianto di condizionamento funzionava in maniera irregolare e non garantiva l'adeguata climatizzazione dell'abitacolo.

Successivamente l'impianto di condizionamento andava totalmente in blocco generando condizioni climatiche di difficile sopportazione stante la temperatura stagionale di circa 30° all'esterno, che assumeva all'interno della locomotiva anche per il concorso del funzionamento di strumentazioni elettroniche livelli molto elevati.

Il ricorrente procedeva quindi all'apertura dei finestrini della locomotiva al fine di mitigare il calore che si era creato. Tale operazione, tuttavia, poteva necessitare una riduzione della velocità al fine di ridurre le turbolenze e la pressione che altrimenti si sarebbe creata all'interno dell'abitacolo.

Di tale scelta il ricorrente informava la Sala Operativa Regionale la quale rispondeva con M.40 N. 10 di proseguire alla velocità prevista dalla scheda treno.

Il ricorrente dava esecuzione all'ordine ed il treno giungeva alla stazione di destinazione di Ancona con un ritardo complessivo di circa 30 minuti.

Trenitalia S.p.a., dapprima con comunicazione informale del 5/07/2010 e successivamente con contestazione ufficiale del 15/07/2010 ricevuta dal Marconi in data 16/07/2010, addebitava allo stesso l'arbitraria riduzione della velocità.

Il ricorrente presentava in data 23/07/2010 le proprie giustificazioni scritte chiedendo contestualmente di essere sentito in sede di audizione orale. In entrambe le occasioni affermava che

- la decisione di aprire i finestrini della locomotiva era stata determinata dalla rottura dell'impianto di climatizzazione e dalla conseguente insopportabile temperatura che si era venuta a creare;
- l'apertura dei finestrini comportava la necessità di procedere alla riduzione della velocità al fine di diminuire le turbolenze e la pressione all'interno della cabina di guida anche per evitare situazioni di disagio fisico e potenziali distrazioni nell'espletamento delle sue funzioni;
- il medesimo comportamento era stato già tenuto nelle stesse situazioni da altri equipaggi senza alcuna conseguenza disciplinare.

Trenitalia S.p.a. non riteneva le argomentazioni prodotte, così come confermate in sede di audizione orale del 29/07/2010, idonee a giustificare il comportamento tenuto, e procedeva ad irrogare con missiva del 3/08/2010 ricevuta il 5/08/2010, la sanzione disciplinare del rimprovero scritto.

Contro tale provvedimento il lavoratore promuoveva il presente Collegio di conciliazione ed arbitrato ex art 7 legge 20/05/1970 n. 300.

Nella riunione del 19/10/2010, il Presidente del Collegio dopo aver letto la contestazione e le giustificazioni prodotte dal lavoratore proponeva alle parti una conciliazione che riqualificando il fatto contestato derubricava la sanzione da rimprovero scritto a rimprovero verbale. L'arbitro in rappresentanza dell'impresa accettava la proposta mentre l'arbitro in rappresentanza del lavoratore respingeva la conciliazione chiedendo l'integrale annullamento della sanzione disciplinare comminata.

Il Collegio decideva quindi di fissare una seconda riunione in occasione della quale si sarebbe proceduto ad esaminare la documentazione utile ad analizzare con esattezza la cronistoria del tragitto percorso dal treno 2123 il giorno 4/07/2010 nonché l'impianto normativo e regolamentare che disciplina il comportamento del personale di macchina in caso di malfunzionamento dell'impianto di climatizzazione.

Nel corso della seconda riunione, tenutasi in data odierna, il Collegio procedeva ad analizzare la documentazione citata. In particolare:

- gli orari di arrivo e di partenza dalle varie stazioni presenti nel tragitto non hanno consentito di appurare se il ritardo che si era complessivamente generato fosse dipeso dalla riduzione della velocità o dai normali tempi di sbarco ed imbarco dei passeggeri,
- non esistono disposizioni normative né tantomeno regolamentari che specificano il comportamento che deve essere tenuto dal personale di macchina che subentra in corsa ad altri macchinisti in caso di guasto dell'impianto di condizionamento. In effetti con disposizione del Direttore dell'ASA Materiale Rotabile e Trazione del 16/04/1999 a firma dell'Ing. Emilio Maestrini, è stabilito che l'inefficienza delle apparecchiature destinate a garantire il microclima in cabina di guida rientra tra le cause di non accettazione del mezzo al momento della messa in servizio, vale a dire al momento della partenza del treno dalla stazione di origine. Nulla è scritto per il personale di macchina che subentri in corsa nel treno con impianto non funzionante.

Rispetto al fatto contestato e successivamente sanzionato, questo Collegio non ha individuato alcuna violazione di norme da parte del Sig. Marconi. Lo stesso, infatti, pur potendo in regime di vuoto normativo e con ragionamento analogico chiedere il cambio della locomotiva, ha optato per la soluzione che arrecasse il minor danno agli interessi dell'azienda ed alla clientela.

Questo Collegio, pertanto, assorbe ogni osservazione ulteriore, ritiene non giustificata la sanzione irrogata al Sig. Marconi.


PQM

Il Collegio, a maggioranza, con il voto contrario dell'arbitro dell'azienda, decide di annullare il provvedimento disciplinare comminato al Sig. Marconi da Trenitalia S.p.a.


Le spese del presente Collegio sono compensate tra le parti. Le spese e l'onorario del Presidente, quantificate in € 500,00 (oltre IVA e C.P. come per legge) sono a carico dell'azienda.

Letto, confermato e sottoscritto.

L'arbitro dell'azienda
Sig. Lorenzo Bastianelli



L'arbitro del lavoratore
Sig. Giovanni Di Tommaso



Il Presidente
Dott. Marco Mogliesi

